



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 7 DEL 05.03.2018

OGGETTO: TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI MONTECRETO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **cinque** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	A				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **6**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto in generale:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
 - gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
 - l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - l'art. 13 del DL 6/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU);
 - il comma 1, del citato art. 13 del DL n. 201/11 convertito, per quanto dallo stesso non previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili;
 - il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che, confermando l'applicabilità dell'art.14, comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli art. 52 del D.Lgs. n.446/97;
 - Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita e disciplinata l'Imposta Comunale sugli Immobili la cui disciplina trova applicazione per rinvio anche all'IMU;
 - Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 507, con il quale si è provveduto alla revisione e riordino della disciplina relativa all'Imposta Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- l'art.1, commi da 639 a 731, della legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state istituite la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) che assieme all'IMU costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, commi da 161 a 171, della legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali.

Visto, ancora, in merito al termine per deliberare:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- il decreto del 29/11/2017 del Ministero dell'Interno (pubblicato nella (GU n.285 del 6-12-2017) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli Enti Locali;

Visto, ancora, in materia di agevolazioni ai fini dell'applicazione dei tributi comunali:

- l'art.7 del citato D.Lgs. n.504/92 il quale stabilisce le ipotesi tassative di agevolazioni fiscali in materia di IMU e TASI;
- l'art. 82, comma 6, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che dispone: "Gli immobili posseduti e utilizzati

dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione;

l'art. 82, comma 6, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che dispone: "Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti."

Visto, infine, il blocco dell'aumento della pressione fiscale per l'anno 2018:

l'art.1, comma 26, della L. 28/12/2015, n. 208 che dispone: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ...".

Richiamato:

Il proprio testo unico dei regolamenti in materia di entrate comunali (di seguito anche testo unico), approvato con propria delibera n.9 del 08/06/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; In particolare, l'art. 67 l. k) del predetto testo unico prevede l'esenzione a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociali (O.N.L.U.S.) in attuazione di quanto previsto dall'art.21 del D.Lgs. 4/12/1997 n.460.

Considerato che:

si rende necessario procedere alla modifica dell'art.67 del proprio citato testo unico per adeguarsi alla nuova disciplina in materia di agevolazioni prevista per gli Enti del Terzo Settore introdotta dal citato art. 82, commi 6 e 7, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che ha abrogato la disciplina prevista in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) compreso il citato art.21 del D.Lgs.n.460/97 che disponeva la possibilità per i comuni di prevedere esenzioni o riduzioni da parte dei Comuni in materia di tributi comunali;

l'esposta nuova normativa nazionale sulle agevolazioni in materia di tributi comunali è così formulata per tener conto ed evitare il ripetersi di una procedura d'infrazione della disciplina comunitaria in materia di divieto di aiuti di stato come già accaduto con riferimento al citato art.7 del D.Lgs.n.504/92 in materia di ICI a seguito della quale tale ultimo articolo è stato modificato; dunque la modifica del proprio testo unico si rende necessaria anche per non incorrere in una procedura d'infrazione della normativa comunitaria in materia di divieto di aiuti di stato;

Ritenuto:

- che lo scrivente Ente intende mantenere l'agevolazione in oggetto nei limiti dell'estensione attualmente prevista a favore dei soli soggetti del terzo settore che possiedono i requisiti a suo tempo previsti dalla legge per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- pertanto procedere alla modifica della richiamata norma del proprio testo unico nei termini esposti nella successiva parte dispositiva.

Visto il parere favorevole del Responsabile settore contabile Dott.ssa Castelli Angiolina, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile settore contabile Dott.ssa Castelli Angiolina, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000);

DELIBERA

- 1) Di modificare il proprio Testo Unico dei Regolamenti in Materia di Entrate Comunali nei termini che seguono:

1.1. l'articolo 67 ad oggetto: "Esenzioni", lettera K):

le occupazioni di suolo pubblico, di durata non superiore alle otto ore, per gli enti del terzo settore di cui all'art.79, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 a condizione che gli stessi possiedano anche tutti i requisiti previsti a suo tempo dall'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, fatta eccezione per il requisito dell'uso della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS», qualora non più richiesto dalla citata vigente normativa in materia di terzo settore. L'esenzione è estesa agli Enti qualificati di diritto ONLUS ai sensi del predetto articolo 10 del D.Lgs.n.460/97.

- 2) di disporre che le modifiche di cui al punto precedente producano effetto immediato.
- 3) di dichiarare con votazione unanime e separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l'immediata applicazione delle modifiche regolamentari con effetto dal 1° gennaio del corrente anno.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 07/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**